

**Regolamento per la gestione dell'Albo Fornitori
per la fornitura di lavori, beni e servizi in economia**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 435 del 19.12.2003 e s.m.i.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure da seguire per la gestione dell'Albo Fornitori per la fornitura di beni, servizi e lavori in economia entro il limite massimo di spesa pari ad €. 100.000,00 Iva esclusa.

2. Le motivazioni che permettono l'applicazione delle disposizioni presenti nel Regolamento sono le seguenti:

- a) l'urgenza;
- b) la natura della fornitura e dei servizi;
- c) la complessità delle procedure alternative e l'adeguatezza alle esigenze organizzative alla luce di un'analisi costi – benefici rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 2
Ambito di applicazione dell'Albo Fornitori

1. L'Albo dei Fornitori, gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, è utilizzato per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi nelle categorie merceologiche individuate con il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 50 del 01.10.2003.

2. L'Amministrazione si impegna ad invitare, per le occorrenze di cui all'art. 1, le Ditte iscritte all'Albo per le corrispondenti categorie merceologiche.

Tuttavia, per le forniture da potere richiedere direttamente alle Case produttrici o la cui produzione è garantita da privativa industriale o è commercializzata da venditori esclusivi, nonché per le prestazioni che richiedono particolari attrezzature e specializzazioni, è in facoltà dell'Amministrazione di avvalersi di Ditte non iscritte all'Albo.

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo Comunale, oltre a quelli previsti da eventuali norme legislative e regolamentari vigenti al momento di presentazione delle istanze da parte delle Ditte interessate, quelli di seguito elencati:

- a) il non aver maturato nei tre anni precedenti, nell'esecuzione di contratti con l'Amministrazione Comunale, ritardi complessivamente superiori al 20% dei tempi contrattuali pattuiti, o di non avere mancato alla stipulazione o all'adempimento di contratti per propria colpa o negligenza;
- b) il non essere incorsi in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale, che abbiano comportato la risoluzione di contratti o la revoca di aggiudicazioni con Amministrazioni Pubbliche;
- c) il non aver avuto, in esito a precedenti affidamenti di opere o forniture, relazioni negative dei collaudatori;
- d) l'essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente e con il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

- f) l'essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità mafiosa, e il non essere incorsi in procedure di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;
- g) non essere stato sottoposto a condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) l'essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata;
- i) posizione di regolarità nei confronti delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- l) non aver beneficiato dei piani di emersione del lavoro sommerso, ai sensi della legge 266/2002. Le Ditte che ne avessero beneficiato saranno escluse dalle gare fino alla conclusione del periodo di emersione, non superiore a tre anni, comunque non oltre al 15 Maggio 2006.

Art. 4

Documentazione per l'iscrizione

1. L'iscrizione deve essere richiesta a cura delle Ditte interessate, a seguito avviso pubblico diramato dall'Amministrazione:
2. La domanda, redatta su carta legale e sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare se trattasi di Ditta individuale o dal legale rappresentante se trattasi di società, deve essere indirizzata al Comune di Alghero – Dirigente Servizio Provveditorato e deve pervenire esclusivamente per raccomandata tramite il servizio postale entro il termine fissato dall'avviso pubblico.
3. Nella domanda devono essere specificati i seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale della Ditta;
 - sede legale e recapito telefonico, telefax, eventuale indirizzo di posta elettronica;
 - codice fiscale - partita Iva;
 - estremi iscrizione alla Camera di Commercio;
 - attività svolta (industriale, commerciale, artigiana, di trasporto, assicurativa, ecc.);
 - categoria/e merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione;
 - importo contrattuale per il quale si chiede l'iscrizione.
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in bollo, in corso di validità, rilasciati nel periodo dal 01 Gennaio 2004 e sino alla data di presentazione delle istanze di iscrizione:
 - a) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, dal quale devono risultare il settore di attività corrispondente alla tipologia merceologica per la quale si chiede l'iscrizione ed i nominativi delle persone aventi la titolarità o la legale rappresentanza della Ditta;
 - b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente per territorio, dal quale risulti che la Ditta non trovasi in stato di liquidazione, fallimento, concordato o amministrazione controllata;
 - c) certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti della Procura e della Pretura del titolare o del legale rappresentante;
 - d) dichiarazione, resa dal titolare della Ditta individuale o dal Legale rappresentante della Società, nei modi indicati dall'art. 3, comma 11 della legge n. 127/97 come modificato dall'art. 2 della legge 191/98 – sottoscritta in presenza del dipendente addetto o presentata unitamente ad una fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore – con la quale si attesti:
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
 - che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori gravi, che potranno essere accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione;
 - che non si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
 - di aver ottemperato alle norme poste a tutela del diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12 marzo 1999, n° 68), o di esserne esonerato per ragioni inerenti al numero delle unità occupate;
 - di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, o di averlo completato, ai sensi della legge 22 novembre 2002, n° 266;
- 5.** In allegato alla domanda i richiedenti possono allegare ogni altro titolo referenziale che sia ritenuto utile ai fini della valutazione dei requisiti stessi.
- 6.** Non potrà essere accettata dall'Amministrazione la documentazione incompleta o non resa nelle forme prescritte.
- 7.** Le richieste di iscrizione non vincolano l'Amministrazione che si riserva ogni e qualsiasi decisione in merito.
- 8.** Eventuali raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese saranno ammessi alla partecipazione alle singole procedure di affidamento oggetto del presente albo esclusivamente tra imprese iscritte nello stesso.
- 9.** L'inserimento nell'Albo delle Ditte, in ordine di categoria merceologica, è approvato con provvedimento del Dirigente il Servizio Provveditorato.

Art. 5 Formazione dell'Albo

- 1.** Il compito di vagliare le istanze e la documentazione presentata, ai fini del riscontro dei requisiti e dei titoli richiesti per l'iscrizione all'Albo, è affidato ad una speciale Commissione di cui al successivo art. 11.
- 2.** Le Ditte riconosciute idonee dalla Commissione sono proposte al Dirigente il Servizio Provveditorato per l'iscrizione all'Albo in una o più categorie merceologiche.
- 3.** L'Albo viene approvato con determinazione del Dirigente il Servizio Provveditorato entro trenta giorni dalla data del verbale conclusivo della Commissione di cui all'articolo 11 ed ha validità di tre anni, oltre l'anno in corso nella prima fase di attuazione.

Art. 6 Aggiornamento dell'Albo

- 1.** L'Albo viene aggiornato semestralmente con le medesime modalità e procedure previste per l'istituzione.

Art. 7 Revisione dell'Albo

- 1.** Ogni triennio l'Albo è sottoposto a revisione.

2. A tal fine, l'Amministrazione pubblica appositamente avvisa tre mesi prima della scadenza triennale dell'Albo.

3. Le Ditte che chiedono di essere iscritte per la prima volta devono presentare entro i termini del 30 Giugno o del 31 Dicembre di ogni anno la documentazione di cui all'art. 4; le Ditte che intendono rinnovare l'iscrizione sono tenute a presentare una dichiarazione a termini di legge attestante il permanere delle condizioni precedentemente documentate.

4. La mancata richiesta comporta l'automatica cancellazione dall'albo; le Ditte già iscritte all'albo possono chiedere in qualsiasi momento il mutamento delle categorie di iscrizione o l'estensione a nuove specializzazioni. A tal fine devono documentare la richiesta con certificato della Camera di Commercio comprovante il possesso del relativo requisito. Finché non viene provveduto alla revisione ed aggiornamento, l'albo dell'anno precedente produce effetti in modo da evitare che vi sia soluzione di continuità nel disporre di tale strumento.

Art. 8

Cancellazione delle Ditte

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo è adottato a carico delle Ditte:

- a) che, pur non essendo state dichiarate fallite, si trovino in stato di grave, accertato, dissesto economico;
- b) per i casi di grave e ripetuta negligenza o di malafede;
- c) per recidive infrazioni alle leggi sociali od all'obbligo del regolare pagamento dei salari e dei contributi previdenziali ed assistenziali ai dipendenti secondo i contratti di lavoro;
- d) per recidiva violazione di norme di legge e di regolamenti nell'esecuzione delle forniture affidate;
- e) per temeraria litigiosità messa in atto nell'adempimento delle ordinazioni e dei contratti;
- f) per fallimento, liquidazione, o cessazione di attività;
- g) per condanne passate in giudicato per delitti contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione o per condanne a pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, riportate dai titolari delle iscrizioni all'Albo;

Art. 9

Sospensione delle Ditte

1. Ove non ricorrano motivi di particolare gravità o condizioni di recidiva, per le infrazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente può essere adottato il provvedimento di sospensione dall'Albo per un periodo massimo di sei mesi, sempreché non permanga la causa che l'ha determinato.

2. La sospensione è revocata allorché per accertamento diretto dell'Amministrazione o su documentazione della parte, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata.

Art. 10

Determinazione dei provvedimenti

1. I provvedimenti di cancellazione, di sospensione e di revoca della sospensione dall'Albo, sono adottati dal Dirigente il Servizio Provveditorato previo parere della specifica Commissione.

Art. 11

Costituzione della Commissione

1. La Commissione incaricata di esprimere parere per l'iscrizione, la revisione, l'aggiornamento, la sospensione e la cancellazione dall'Albo dei fornitori è composta come segue:

- Il Dirigente del Servizio Provveditorato, che la presiede;
- Il Dirigente del Settore Affari Generali, o suo delegato;
- Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, o suo delegato;
- Il Dirigente dell'Ufficio Contratti, o suo delegato;
- Il Provveditore Comunale o, in sua assenza, l'Economo Comunale.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato amministrativo di qualifica non inferiore alla C nominato dal Presidente tra i dipendenti comunali non incaricati della funzione commissariale.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno metà più uno dei componenti.

4. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce per l'aggiornamento dell'Albo nei mesi di Gennaio e di Luglio di ogni anno per esaminare le istanze pervenute nel semestre precedente. Si riunisce altresì, ogni qualvolta viene convocata per la cancellazione, sospensione o revoca della sospensione anche di una sola Ditta.

Art. 12 Tenuta dell'Albo

1. L'Albo dei fornitori è costituito da apposito registro nel quale sono elencate per categorie merceologiche tutte le Ditte iscritte, distinte secondo ordine alfabetico, con specificazione a fianco di ciascuna di esse dell'importo massimo contrattuale per il quale vengono ammesse.

2. All'albo sono allegate le schede – notizie delle Ditte contenenti tutte le indicazioni ed informazioni ritenute utili, rilevate dalla documentazione presentata all'Amministrazione.

3. L'Albo e le schede sono depositati presso l'ufficio del Dirigente il Servizio Provveditorato.

4. Detto ufficio è tenuto a raccogliere, anche attraverso segnalazioni degli altri uffici che curano l'affidamento e la gestione delle forniture oppure attraverso comunicazioni degli Enti assicurativi e previdenziali, tutte le notizie riguardanti la condotta e l'idoneità finanziaria e commerciale delle Ditte che intrattengono rapporti con l'Amministrazione, nonché gli eventuali provvedimenti o procedimenti giudiziari di cui si viene a conoscenza: ciò ai fini di poter attivare, qualora ne ricorrano i motivi, la procedura per la sospensione o cancellazione dall'Albo.

5. Gli avvisi con i quali si dà notizia dell'istituzione dell'Albo vengono diramati a firma del Presidente pubblicati sul B.U.R.A.S., nonché per estratto, su almeno due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale, oltre che all'Albo del Comune.

5 bis Gli avvisi con i quali si dà notizia della integrazione o della revisione ed aggiornamento dell'Albo vengono diramati a firma del Presidente pubblicati sull'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale

6. Data dalla pubblicazione degli avvisi le Ditte interessate possono in qualsiasi momento presentare la prescritta documentazione.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta deliberazione di approvazione, e viene pubblicato all'albo pretorio del Comune.